



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 17 luglio 2018*

*composta dai magistrati:*

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f., Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del comma



1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall’Organo di Revisione del Comune di Mezzane di Sotto (VR);

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 37/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

FATTO

Dall’esame del questionario e della relazione sul rendiconto 2015 del Comune di Mezzane di Sotto (VR) redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse una serie di criticità che vengono di seguito compendiate:

- il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione;
- lo sfioramento del patto di stabilità non riconosciuto dall’Ente (per 18mila euro).

Con nota istruttoria protocollo n. 013263 del 22 dicembre 2017, indirizzata al Sindaco ed all’Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito alle suddette criticità.

Il Comune di Mezzane di Sotto (VR) ha riscontrato l’istruttoria con deduzioni depositate in data 19 gennaio 2018, protocollo n. 0464, acquisite al protocollo di questa Corte con numerazione 0360 del 22 gennaio 2018.

All’esito della suddetta documentazione, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione Regionale del controllo per l’esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di



Comune di Mezzane di Sotto - Prot. n. 0006615 del 18-10-2018 arrivo Cat. 2 Cl. 1

criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2015 del Comune di Mezzane di Sotto (VR).

## DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il



principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Mezzane di Sotto (VR) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 013263 del 22 dicembre 2017). I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti: il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione e lo sfioramento del patto di stabilità non riconosciuto dall'Ente (per 18mila euro).

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire con nota prot. n. 0464 del 19/01/2018 (acquisita al protocollo di questa Corte con numerazione 0360 del 22/01/2018), i chiarimenti richiesti che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Mezzane di Sotto (VR) era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2014 (n. 22/2017/PRSE) in cui la Sezione aveva proceduto ad invitare l'Ente a voler osservare con maggior scrupolo le disposizioni di cui al D.L. 78/2009, art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 relativamente all'adozione della deliberazione contenente le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti).

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta al 31/12/2015 a € 423.467,08 e la rigidità del bilancio si attesta al 32,24%.



3. Dall'esame del rendiconto 2015 si rilevava il basso grado di realizzo per il recupero dell'evasione tributaria, pari al 14,4%, evidenziando che un basso grado di realizzo comportava la formazione di residui attivi che, col passare degli anni, rischiano di divenire difficilmente esigibili, con le inevitabili conseguenze sulla attendibilità del risultato di gestione. Pur comprendendo che gli accertamenti erano stati emessi nella parte finale dell'anno, si chiedevano i necessari chiarimenti in merito.

L'Ente, al riguardo, ha risposto che le entrate relative al recupero dell'evasione tributaria ICI/IMU sono complessivamente pari a € 20.369,00, le riscossioni, diversamente da quanto per errore indicato nel questionario, sono pari a zero. Si evidenzia che gli accertamenti sono stati emessi nella parte finale dell'anno e che tuttavia parte di detti accertamenti sono stati riscossi nel 2016 per € 11.696,00 e per i restanti € 8.673,00 sono stati iscritti a ruolo Equitalia.


Per quanto riguarda le entrate relative al recupero evasione TARES sono stati emessi avvisi di accertamento per € 9.244,00 relativi all'anno 2013 e sono stati emessi solleciti di pagamento per € 25.756,00 relativi all'anno 2014 (di cui € 19.804,26 accertamento di competenza ed € 5.951,74 conto residui). Alla data odierna sono stati incassati rispettivamente € 4.293,21 per l'anno 2013 ed i rimanenti € 4.950,79 sono stati iscritti a ruolo, mentre per l'anno 2014 sono stati riscossi € 18.141,86 ed i rimanenti € 7.614,14 iscritti a ruolo.

Quanto all'attività di contrasto dell'evasione fiscale, l'Ufficio Tributi si è organizzato cercando di massimizzare l'utilità informativa derivante dall'integrazione dei flussi di dati provenienti da catasto, banche dati anagrafiche, anagrafe tributaria, implementando per quanto possibile nelle procedure comunali questa congerie spesso disomogenea di informazioni. L'attività accertativa è stata importante, ancorchè concentrata negli ultimi mesi dell'anno, tenuto conto delle risorse umane ad essa dedicate. Tuttavia si riscontrano difficoltà del concessionario Equitalia al recupero dei ruoli coattivi.

Le motivazioni addotte dall'Amministrazione a giustificazione della scarsa attività di riscossione, non hanno consentito di superare la criticità rilevata. Il Collegio vuole rammentare che il ritardato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Nello specifico, il ritardato avvio del recupero dell'evasione tributaria diviene in quest'ottica un comportamento inaccettabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e



della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 della Costituzione prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Del resto, il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 7/par/2007 del 28.06.2007), che peraltro qui non vengono assolutamente in rilievo.

Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

4. La situazione istruttoria fa in ogni caso emergere lo sfioramento del patto di stabilità, per i motivi di cui si dirà.

Dall'esame della certificazione prodotta, si rilevava il rispetto del Patto di stabilità, con una differenza tra Saldo finanziario ed Obiettivo annuale finale di circa 3mila euro. Tuttavia, dall'esame dei dati contenuti nel monitoraggio del II semestre, risultava l'errata compilazione del rigo S0 "FPV di parte corrente (previsioni definitive di spesa)", posto pari a 40mila (fonte Portale DW RGS) invece che pari ad € 61mila: le necessarie correzioni del dato di cui trattasi determinavano un peggioramento del saldo finanziario di 21mila euro, con conseguente sfioramento del Patto di stabilità 2015.

Il magistrato istruttore pertanto, vista la potenziale gravità del rilievo, invitava l'Organo di revisione a produrre dettagliata relazione atta a dimostrare l'effettivo rispetto del Patto di stabilità per l'anno in esame.

L'Ente ha risposto confermando un'errata compilazione del monitoraggio semestrale delle risultanze del patto per l'anno 2015 e precisamente dei rigi E12 e S0: i dati corretti sono, in migliaia di euro, per il rigo E12 € 71,00 anziché 70,00 e per il rigo S0 € 61,00 anziché 40,00.

Dai controlli effettuati, inoltre, l'Ente ha rilevato che, per il medesimo anno, era stata resa sulla Piattaforma certificazione crediti del Mef un'erronea comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31/12/2013; il Comune di Mezzane, invece, ha pagato nell'anno 2015 un debito certo, liquido ed esigibile, alla data del 31/12/2013, con codice SIOPE 2107, di € 33.388,78. Detto pagamento risultava rilevante ai fini della compilazione del rigo S21 del monitoraggio semestrale in parola.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a flourish.

A seguito di quanto sopra riportato, l'Ente ha trasmesso il 17/1/2018 protocollo n. 364 una PEC al MEF - Sezione Patto di Stabilità - con la quale ha chiesto la possibilità di correggere la Certificazione del monitoraggio semestrale, in modo da ottenere un risultato corrispondente ai documenti contabili (in questa ipotesi l'Ente sarebbe quindi potuto risultare rispettoso del patto di stabilità 2015).


Tuttavia RGS, con mail del 30/1/2018, ha negato la possibilità di correggere in senso migliorativo la Certificazione del monitoraggio semestrale delle risultanze del Patto di Stabilità del 2015, precisando quanto segue:

- l'articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto (dal 30 giugno 2016), gli enti locali non possono più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno;
- in assenza di una delle predette fattispecie, decorso il termine sopra richiamato, gli enti locali non possono inviare certificazioni rettificative in senso migliorativo di dati trasmessi precedentemente;
- l'esclusione dal patto di stabilità interno 2015 dei pagamenti in conto capitale sostenuti dagli EELL dei debiti in conto capitale non estinti alla data del 31/12/2013 (pari a 40 milioni di euro per il 2015), era limitata ai debiti presenti nell'apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi alle spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512, come esposti nella voce S21 del modello MONIT/15: al riguardo, RGS ha segnalato che il Comune di Mezzane non risultava presente nel DM n. 19034 del 13 marzo 2015 e, pertanto, non poteva escludere i pagamenti in parola;

Conseguentemente, modificando esclusivamente le voci del modello MONIT/15, come indicato nella nota del 17/1/2018, E12 da 70 a 71 e S0 da 40 a 61, il Comune di Mezzane di Sotto rientrava nella fattispecie di cui alla lettera b) del paragrafo E dell'allegato al D.M. n. 18628, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, risulta sfiorato in modo definitivo il patto di stabilità 2015 per 18mila euro (dato arrotondato).

Come noto, il patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di assicurare la convergenza della finanza locale verso gli obiettivi di finanza pubblica condivisi a livello europeo nell'ambito del Patto di stabilità e crescita; il perseguimento dei suddetti obiettivi viene garantito attraverso un sistema di vincoli specifici, che gli enti sono tenuti a rispettare, insieme agli obblighi di informazione, comunicazione e certificazione, nonché di misure sanzionatorie operanti in caso di inadempienza (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2014/FRG, Corte Cost. sent. n. 130 del 7 luglio 2015, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 55/PAR/2015).

Le sanzioni conseguenti alla mancata osservanza del patto (comma 26 dell'art. 31) hanno lo scopo di richiamare l'ente ad un comportamento di maggior rigore nella gestione dei fondi pubblici, anche mediante una serie di penalizzazioni finanziarie e gestionali (cfr. Sezione controllo Puglia deliberazione n. 109/PAR/2015).



In particolare, questa Sezione (Corte dei conti, sez. Veneto, parere del 13 ottobre 2010, n. 84) ha già sottolineato come le sanzioni o “*limitazioni amministrative*” a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa, alla quale è necessario porre rimedio adottando le necessarie misure correttive. In altri termini, il legislatore introducendo “*sanzioni*” o “*limitazioni amministrative*” ha inteso delineare alcuni meccanismi omogenei ed applicabili in modo indifferenziato a tutti gli enti che sono incorsi nella grave irregolarità finanziaria del mancato rispetto del patto di stabilità interno: pertanto, come sottolineato nel parere, esse prescindono da qualsiasi indagine sull’elemento psicologico, “*in quanto oggettive ed indifferenziate*” e inoltre esse “*non sono commisurate alla gravità della violazione del patto di stabilità interno*”.

Dette “*sanzioni*” o “*limitazioni amministrative*” operano sull’ordinaria attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e direzione dell’ente, sia inibendo lo svolgimento di specifiche attività, come il ricorso all’indebitamento ed all’assunzione di personale, sia riducendo il margine di discrezionalità, attraverso, ad es., la limitazione della spesa corrente entro specifici parametri (Sezione controllo Veneto 84/2010, cit; Sezione controllo Puglia, deliberazione n. 55/PRSP/2015; nello stesso senso, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 32/2015/PRSP).

Le sanzioni in questione, pertanto, si connotano per una duplice valenza: da un lato, afflittiva per l’ente inadempiente e, dall’altro lato, correttiva, in quanto precipuamente finalizzate al rientro entro l’obiettivo programmatico (Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 293/2012/PAR, nello stesso senso, Sezioni Riunite, deliberazione n. 53/CONTR/2010 in tema di divieto di mobilità in entrata per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno).

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l’esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Mezzane di Sotto (VR):

- richiama il Comune all’osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall’art. 81 della Costituzione, sono vulnerati - nella gestione risultante dall’esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l’esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 svolto da questa Sezione - dall’avvenuto sfioramento del patto di stabilità, ancorché non riconosciuto dall’Ente, oltre che dal basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
- dispone la trasmissione della presente delibera, come confermato sul punto, da ultimo, dalla circolare n. 5 del 20/02/2018, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato territorialmente competente, per il seguito di competenza;



- rammenta l'obbligo per il Comune di comunicare l'inadempienza sopra rilevata entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei Conti mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Mezzane di Sotto (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2018.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

Tiziano Tessaro

Maria Laura PRISLEI



Depositata in Segreteria il **17 OTT. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

